

**Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 010****DENOMINAZIONE ROMA****COD. 906 MS****POLIZZA N. 390780963****MODELLO R68****CONTRAENTE S. I. O. T.****DATA EMISSIONE 22/02/2021**

appendice di precisazione

Con la presente appendice, a far data dalle ore 24 del 22.02.2021, si inseriscono tra le clausole di polizza quanto segue:

**PAGAMENTO DEL PREMIO PER ADESIONI FINO AL 31.12.2021**

A parziale deroga dell'Art.10 - Pagamento del premio -, a valere per le nuove adesioni fino al 31.12.2021 il premio è interamente dovuto e determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo per le adesioni avvenute:

- nei primi 3 mesi dell'annualità assicurativa della presente Convenzione per il quale è calcolato al 100 % del premio annuo;
- dopo i primi 3 mesi ma non oltre 6 mesi dell'annualità assicurativa della presente convenzione per i quali è calcolato a 75% del premio annuo;
- dopo i primi 6 mesi dell'annualità assicurativa della presente convenzione per i quali è calcolato al 50% del premio annuo.

Inoltre sempre a valere per le nuove adesioni fino al 31.03.2021 è data facoltà di rateizzare il premio su base mensile, senza alcuna maggiorazione. Premesso che il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto, anche se

sia stato concesso il frazionamento in più rate, in caso di mancato pagamento di una o più rate di premio si applicano le disposizioni di cui all'art.1901 del cc.

Infine per i soli rinnovi di adesione è stabilito un termine di mora per il pagamento del premio di 30 giorni.

**TARIFFA "Copertura per libero Professionista - Dipendente con attività libero professionale"**

A parziale deroga dell'art.21 - Tariffa e relative Combinazioni di Massimale, Garanzia, Estensioni, Franchigia e Premio Annuo , il premio annuo in euro finito relativo alla TARIFFA Copertura per libero Professionista - Dipendente con attività libero professionale è ristabilito in euro 350.

**ALTRE ASSICURAZIONI**

L'art 15 Altre Assicurazioni si intende integralmente sostituito come segue

"Art. 15 Altre Assicurazioni

L'Assicurato deve dare comunicazione a Generali Italia della stipulazione di altre


assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione solo in caso di sinistro.

In caso di presenza ed operatività di altra polizza assicurativa per il medesimo rischio troverà applicazione quanto disposto all'art. 1910 del Codice Civile.

Fermo il resto.

**Il presente atto di Dichiarazione si compone di n. 2 pagine.**

**Generali Italia S.p.A.**



**Contraente/Assicurato**

---